



COMUNE DI VAL DELLA TORRE
(Provincia di Torino)

**REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
E DI RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

(Art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

**Riadottato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 36 del 30.10.2012**

INDICE

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">Titolo I Disposizioni generali e comuni in materia di entrate tributarie ed extratributarie</p> |
|--|

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate e della riscossione
- Art. 4 - Riscossione coattiva delle entrate

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">Titolo II Le entrate tributarie</p> |
|--|

Capo I
Gestione delle entrate tributarie

- Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni
- Art. 6 - Accesso a banche dati di soggetti privati per finalità istituzionali
- Art. 7 - Versamenti ed autoliquidazioni
- Art. 8 - Rimborsi
- Art. 9 - Interessi
- Art. 10 - Soglia
- Art. 11 - Versamenti rateali
- Art. 12 - Prestazione di fideiussione a garanzia del pagamento delle somme rateizzate

Capo II
Attività contenziosa e strumenti deflattivi

- Art. 13 - Contenzioso
- Art. 14 - Autotutela
- Art. 15 - Richieste di annullamento

Capo III

Accertamento con adesione

- Art. 16 - Definizione degli accertamenti e ambito di applicazione
- Art. 17 - Pluralità di tributi e di contribuenti obbligati
- Art. 18 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 19 - Responsabile del procedimento
- Art. 20 - Iniziativa
- Art. 21 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Art. 22 - Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento
- Art. 23 - Effetti della mancata comparizione del contribuente
- Art. 24 - Contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio
- Art. 25 - Avvio del procedimento con istanza per la proposta di accertamento
- Art. 26 - Istanza di accertamento con adesione
- Art. 27 - Invito a comparire
- Art. 28 - Effetti della presentazione dell'istanza
- Art. 29 - Attività istruttoria
- Art. 30 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 31 - Esito negativo del procedimento per l'accertamento con adesione
- Art. 32 - Termine e modalità del versamento delle somme dovute
- Art. 33 - Versamento rateale
- Art. 34 - Quietanza di pagamento
- Art. 35 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione

Capo IV

Diritti del contribuente

- Art. 36 - Diritto di interpello
- Art. 37 - Istanza di interpello
- Art. 38 - Risposta all'interpello
- Art. 39 - Effetti dell'interpello
- Art. 40 - Compensazione verticale
- Art. 41 - Compensazione orizzontale
- Art. 42 - Accollo del debito tributario
- Art. 43 - Ravvedimento operoso

Capo V
Compensi incentivanti

Art. 44 – Potenziamento uffici tributari

| |
|---|
| Titolo III Disposizioni finali |
|---|

Art. 45- Norme di rinvio

Art. 46 - Entrata in vigore

| |
|--|
| Titolo I Disposizioni generali e comuni in materia di entrate tributarie ed extratributarie |
|--|

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale della riscossione delle entrate comunali di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie, ivi comprese le entrate da permessi di costruzione) del Bilancio di previsione comunale, nonché le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Val della Torre. Le disposizioni del Regolamento sono stabilite in conformità ai principi dettati dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n. 449 e di ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate in osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura extratributaria tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali tutti i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, le sanzioni al codice della strada e, in ogni caso, tutte le altre entrate che sono contabilizzate nel titolo III del bilancio e, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3
Regolamentazione delle tipologie di entrate e della riscossione

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, un apposito Regolamento, informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto, che avrà effetto secondo i termini previsti dalla normativa vigente.
2. La riscossione di tutte le entrate di cui all'art. 2, sia volontaria che coattiva, può essere attuata in forma diretta dal Comune ovvero con modalità di gestione prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/92 e sue modifiche ed integrazioni.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale previa valutazione della struttura organizzativa ed ottimale e dei relativi costi.

Art. 4
Riscossione coattiva delle entrate

1. Per la riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 2, il Comune procede mediante ingiunzione fiscale, secondo quanto disposto dal R.D. n. 639/1910 e dalla normativa vigente. Il funzionario responsabile del relativo procedimento è individuato nel Responsabile dell'Area Tributi, il quale è l'unico soggetto competente alla firma delle ingiunzioni fiscali e di tutti gli atti conseguenti e successivi.
2. La Giunta Comunale determina i costi diretti della riscossione coattiva da imputare a carico dei soggetti debitori.
3. Gli interessi da applicare all'ingiunzione fiscale sono determinati in misura pari al tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. In materia di rimborsi e rateizzazioni, alle ingiunzioni fiscali si applicano le disposizioni con le quali il presente regolamento disciplina le entrate tributarie, con la sola eccezione del termine di presentazione dell'istanza di rateizzazione, che deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure cautelari ed esecutive.

| |
|--|
| Titolo II Le entrate tributarie |
|--|

Capo I
Gestione delle entrate tributarie

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio di autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 godono della esenzione dei tributi comunali.
3. I soggetti di cui al comma 2, nonché le associazioni ed i comitati senza scopo di lucro, sono esenti dall'imposta per la pubblicità temporanea.
4. La riduzione e l'esenzione si applicano a condizione che l'ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, II comma, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dei benefici fiscali.
5. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo comunale verifica annualmente la sussistenza del diritto all'esenzione ed all'agevolazione: a tal fine ha il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per le agevolazioni.

Art. 6
Accesso a banche dati di soggetti privati per finalità istituzionali

1. Allo scopo di potenziare l'attività di verifica e controllo, ed in particolare di contrastare il fenomeno della evasione ed elusione delle entrate tributarie oggetto della presente regolamentazione, in applicazione degli artt. 19, comma 3, e 24, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), al funzionario responsabile del tributo è riconosciuta la facoltà di raccogliere dati personali, oltreché presso gli interessati, anche presso altri soggetti.

2. La raccolta dei dati personali, e la corrispondente messa a disposizione da parte degli enti titolari delle banche dati, debbono avvenire nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del principio di pertinenza e di non eccedenza, specificamente previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003. Le attività suddette potranno essere regolate tramite convenzione con i soggetti titolari delle banche dati.

Art. 7
Versamenti ed autoliquidazioni

1. Il termine per il versamento dell'Imposta Comunale di Pubblicità e della Tassa Occupazione Spazi Aree Pubbliche, a carattere permanente, è stabilito al 31 marzo di ogni anno.

2. Per l'Imposta di Pubblicità il versamento effettuato entro i termini di cui sopra ha valore di proroga della pubblicità ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.lgs. 507/93. Rimane fissato al 31 gennaio di ogni anno il termine per la denuncia di cessazione o di variazione.

3. Il Comune provvederà a dare adeguata pubblicità alle tariffe adottate e ai conseguenti termini di versamento, al fine di garantire una tempestiva e effettiva conoscenza degli stessi da parte dei contribuenti.

Art. 8
Rimborsi

1. In caso di versamenti superiori al dovuto, il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.

2. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R, al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.

3. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse al saggio pari a quello spettante all'Amministrazione per il caso di ritardato od omesso pagamento, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento, se il rimborso è disponibile d'ufficio (in quanto ricavabile dalla dichiarazione o da sentenza), o dalla data della ricezione della domanda del contribuente, se fondato su motivi non altrimenti conoscibili dall'ente, e fino

all'emanazione del relativo provvedimento, fatta salva la previsione di cui al precedente comma 3.

Art. 9 Interessi

Gli interessi da applicare per l'attività di accertamento e per i rimborsi sono determinati in misura pari al tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10 Soglia

In relazione ai tributi comunali, salvo quanto previsto al comma successivo, non è dovuto alcun versamento e non è effettuato il rimborso fino alla concorrenza dell'importo di € 12,00; tale importo aumenta a € 20,00 riguardo all'accertamento, escluse le spese postali.

Tale norma non si applica qualora la violazione sussista per più anni del tributo.

Art. 11 Versamenti rateali

1. Nel caso in cui l'entità dell'entrata per importi risultanti dagli avvisi di accertamento relativi ad Ici, Tosap, Imposta comunale sulla Pubblicità ed Imposta Municipale Propria, sia pari o superiore ad € 1.000,00, su richiesta del contribuente, che versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa una dilazione del pagamento secondo il seguente schema di riferimento:

| FASCIA DI IMPORTO | | NUMERO DELLE RATE |
|--------------------------|---------------|--|
| Da € 1.001,00 | a € 2.500,00 | Fino ad un massimo di 12 rate mensili |
| Da € 2.500,01 | a € 5.000,00 | Fino ad un massimo di 18 rate mensili |
| Da € 5.000,01 | a € 25.000,00 | Fino ad un massimo di 24 rate mensili |
| Oltre € 25.000,00 | | Fino ad un massimo di 24 rate mensili. Da 25 a 60 rate mensili, a condizione che venga prestata fidejussione. |

2. Per valutare il requisito di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", l'ufficio acquisisce dal contribuente medesimo le informazioni occorrenti: costituisce un obiettivo dato di riferimento, per tale valutazione, l'aver posseduto un reddito imponibile non superiore ad € 25.000,00 per le persone fisiche, e ad € 35.000,00 per gli enti e le società o ditte individuali, come individuato dalla normativa in materia di imposte sul reddito, con riguardo a ciascun anno del biennio antecedente l'anno di presentazione della istanza. Al fine di usufruire della rateizzazione il contribuente deve presentare apposita istanza all'ufficio competente, che deve essere contestuale ad autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, per quanto concerne il dato reddituale e la non avvenuta decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato. L'autodichiarazione di cui al precedente capoverso non è comunque richiesta qualora il contribuente rilasci garanzia fidejussoria, per la quale valgono tutte le previsioni contenute nel successivo art. 12.

3. Ai fini della concessione della dilazione di pagamento, per le fasce di importo rateizzabile da € 2.500,01 ad € 25.000,00, si prescinde dal riferimento reddituale qualora il contribuente richieda di usufruire di un numero di rate non superiore a 12.

4. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro il termine previsto per proporre ricorso giurisdizionale.
5. La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione, ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
8. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, nonché in caso di proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale:
 - il contribuente decade automaticamente dalla rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto per tributo, interessi e sanzioni in misura piena, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - il carico non può più essere rateizzato.

Art. 12

Prestazione di fideiussione a garanzia del pagamento delle somme rateizzate

1. Qualora venga richiesta, ai sensi del precedente articolo 11, la rateazione di un importo superiore ad € 25.000,00, la concessione di un numero di rate superiore a 24, e sino ad un massimo di 60, è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Il funzionario responsabile del tributo può comunque disporre che venga rilasciata garanzia fideiussoria per la concessione della rateazione, indipendentemente dall'entità del carico da rateizzare e dal numero di rate richiesto, in considerazione della specifica situazione del contribuente, da valutare caso per caso. La rateazione concessa alle persone giuridiche pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi non è comunque assoggettata a fideiussione.
2. Le garanzie richiamate al comma 1, debbono avere le seguenti caratteristiche:
 - ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348, possono essere prestate unicamente da banche o da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
 - la polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria devono essere prestate a garanzia del totale delle somme dovute, in conformità ai modelli predisposti dall'ente, ed avere validità per l'intero periodo della rateazione, aumentato di un anno.
3. Ai fini dell'adozione dell'atto concessivo della dilazione di pagamento, di cui al comma 5 dell'art. 11, il contribuente tenuto a prestare garanzia fideiussoria deve assolvere, nei termini stabiliti a pena di decadenza, ai seguenti adempimenti:
 - il pagamento della 1^a rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto dal piano di ammortamento, che a tale scopo viene predisposto dall'ufficio e quindi fornito al contribuente;
 - il contribuente deve far pervenire all'ufficio, entro il giorno 15 del mese di scadenza previsto dal piano di ammortamento per il pagamento della 2^a rata, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia fideiussoria.

Capo II **Attività contenziosa e strumenti deflattivi**

Art. 13 **Contenzioso**

In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del D.lgs. n. 546/92, il funzionario responsabile della gestione dell'entrata é abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'ente, previa procura del Sindaco.

Art. 14 **Autotutela**

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

3. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio.
- valore della lite;
- costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese.

4. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario responsabile del tributo può annullare il provvedimento. In tal caso, dell'atto di annullamento viene data comunicazione all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

5. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, il funzionario responsabile del tributo può procedere all'annullamento, per motivi sui quali non si sia pronunciata nel merito la commissione tributaria competente.

Art. 15 **Richieste di annullamento**

1. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errore sul presupposto del tributo;
- g) errore del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

2. Le richieste di annullamento presentate dai contribuenti devono essere indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento.

3. Le richieste di cui al comma 1, non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso.

4. Nel caso in cui il procedimento di riesame si concluda con l'emissione dell'atto di annullamento, di tale provvedimento è data comunicazione al contribuente.

Capo III Accertamento con adesione

Art. 16 Definizione degli accertamenti e ambito di applicazione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti. Le stesse disposizioni, anche se non espressamente specificato, attengono anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Il procedimento può essere avviato ad iniziativa sia dell'Ufficio che del contribuente e riguarda tutte le fattispecie di violazioni, caratterizzate dall'incertezza nella determinazione della base imponibile, per le quali è riconosciuto il potere di accertamento tributario, escluse pertanto quelle rilevabili nei seguenti casi:

- omesso, insufficiente o ritardato pagamento dei tributi;
- mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dagli uffici tributari.

3. La definizione deve riguardare le stesse situazioni sottoposte ad accertamento e non sono quindi consentite adesioni parziali.

4. Gli Uffici tributari indirizzeranno la propria iniziativa, in particolare, verso quelle situazioni i cui margini di apprezzamento appaiono suscettibili di definizione sulla base degli elementi di valutazione offerte dal contribuente, tenendo altresì conto delle proprie capacità operative soprattutto in prossimità dei termini di decadenza dell'azione di accertamento.

Art. 17 Pluralità di tributi e di contribuenti obbligati

1. Se il contribuente risulta soggetto passivo di più tributi comunali in relazione alla stessa base imponibile, la definizione per il contribuente stesso ha effetto relativamente alle fattispecie rilevanti per ciascun tributo.

2. In presenza di più contribuenti obbligati allo stesso titolo, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.

3. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti i coobbligati

Art. 18 Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione non rileva ai fini extratributari.

2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è

integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, salvo che in presenza di erronea liquidazione del tributo medesimo.

3. Entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento è altresì consentito l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei seguenti casi:

- a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggiore imponibile superiore al cinquanta per cento dell'imponibile definito;
- b) se la definizione riguarda accertamenti parziali.

In tali casi la controversia relativa a tale ulteriore ipotesi di accertamento non può essere oggetto di adesione.

4. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili sono ridotte in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di accertamento con adesione.

Art. 19 Responsabile del Procedimento

Competente alla definizione dell'accertamento è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento stesso.

Art. 20 Iniziativa

Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente, ovvero dal contribuente secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 21 Avvio del procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio invia ai contribuenti un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta o tassa suscettibili di accertamento;
- b) gli atti e gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio;
- c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- d) il tributo oggetto dell'accertamento;
- e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente articolo 18, 4° comma;
- f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 21 e 22 del presente Regolamento, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce a quest'ultimo di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali sia stato già formulato l'invito a comparire.

2. L'invito a comparire di cui al comma 1 è comunicato al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificato tramite messi notificatori del Comune.

Art. 22

Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.
2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente, con fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 23

Effetti della mancata comparizione del contribuente

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato ai sensi del precedente articolo 22 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente per gli stessi periodi dell'imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.
2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 19 e da due impiegati dell'Ufficio, senza l'obbligo di ulteriori comunicazioni.

Art. 24

Contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o dai parenti o affini entro il quarto grado i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
3. Il contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
5. Le parti, al fine di consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione, possono accordarsi per fissare un ulteriore incontro. In questo caso tale incontro non potrà essere fissato oltre il quindicesimo giorno successivo al primo.

6. Con riferimento al tributo oggetto di accertamento e su richiesta del contribuente, la procedura di definizione dell'accertamento con adesione già avviata potrà essere estesa ad ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio.

7. La richiesta con il quale il contribuente intende estendere la possibile definizione con adesione agli ulteriori periodi di imposta, dovrà essere depositata entro la data del primo incontro fissato dall'ufficio per il contraddittorio.

8. Alla richiesta dovrà essere acclusa l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario ed utile ai fini della definizione dell'accertamento con adesione.

9. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il contribuente, nel quale sarà specificatamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente da accludere al fascicolo dell'Ufficio.

10. Nel verbale relativo al primo, se unico, oppure del secondo incontro, l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art 30 e per tale data le parti si intendono convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Art. 25

Avvio del procedimento con istanza per la proposta di accertamento.

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all'Ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 riveste carattere di ulteriore impulso all'attività di accertamento da parte dell'Ufficio.

3. L'istanza va presentata all'Ufficio che ha svolto attività amministrativa di accertamento con le modalità indicate nel successivo art. 26, 2° comma.

4. L'istanza, decorsi quindici giorni dalla sua presentazione senza che l'Ufficio abbia formulato l'invito di cui al comma 1 dell'art. 21, deve essere considerata come non accolta.

Art. 26

Istanza di accertamento con adesione

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell'articolo 21, può formulare, anteriormente alla scadenza del termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione.

2. L'istanza va presentata all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento in carta libera tramite spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.

3. Tale istanza deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso nonché l'eventuale recapito telefonico o di telefax del contribuente.

Art. 27
Invito a comparire

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente articolo, l'Ufficio comunica al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente o l'invito a comparire entro e non oltre i successivi quindici giorni, indicando il giorno ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante deve presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, fatta comunque salva l'applicabilità dell'art. 22, commi 2, 3 e 4, oppure il non accoglimento dell'istanza di accertamento con adesione.

2. Una volta avviato il procedimento con la comunicazione, da parte dell'Ufficio, dell'invito a comparire, il procedimento stesso si svolge secondo le stesse modalità di quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio, come specificato dall'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 28
Effetti della presentazione dell'istanza

1. La presentazione dell'istanza comporta, qualora seguita dall'invito a comparire di cui al precedente articolo 27, la sospensione, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione dell'avviso indicato al comma 1 dell'art 26 o dell'atto di contestazione non seguito da deduzioni difensive nonché la sospensione dei termini per la riscossione. Il termine per l'impugnazione e per la riscossione è altresì sospeso nei confronti dei più obbligati quando, in presenza di più contribuenti obbligati in solido, l'istanza sia stata proposta da uno solo di essi.

2. La proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avvenuta sia prima della presentazione dell'istanza di cui all'art. 26, sia successivamente a questa, equivale a rinuncia del contribuente all'istanza stessa e comporta automaticamente la conclusione del procedimento per l'accertamento con adesione.

3. Qualora, in presenza di più contribuenti obbligati in solido, si verifichi comunque l'adesione anche di un solo di essi, non ricorrente, l'Ufficio richiederà alla Commissione Tributaria Provinciale la dichiarazione di cessata materia del contendere e provvederà a rimborsare le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.

4. Se il procedimento non si conclude con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente la proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento o di contestazione notificatogli, innanzi alla Commissione Tributaria competente.

Art. 29
Attività istruttoria

1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria all'eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, compresi quelli per i quali il contribuente ha richiesto la definizione ai sensi dell'art. 24, 6° e 7° comma, del presente Regolamento.

2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già in possesso dell'Amministrazione o acquisiti nel corso del procedimento ivi inclusi quelli forniti dal contribuente.

Art. 30

Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora si pervenga alla definizione del tributo l'Ufficio predispone, entro e non oltre la data individuata ai sensi dell'art 24, ultimo comma, l'atto di accertamento con adesione e lo sottopone al contribuente.
2. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento, di cui all'art. 19 del Regolamento.
3. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, ove ricorra la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 17:
 - gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - la motivazione della definizione;
 - la liquidazione delle maggiori imposte o tasse dovute comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi.

Art. 31

Esito negativo del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 24, comma 9, e l'Ufficio dovrà darne comunicazione al contribuente, anche in via telefonica o telematica.
3. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento utilizzando i dati, le notizie, gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura e successivamente ad essa.

Art. 32

Termine e modalità del versamento delle somme dovute

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro e non oltre venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 30, attenendosi alle stesse modalità e utilizzando la medesima modulistica prevista per i singoli tributi cui il versamento stesso si riferisce.

Art. 33

Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente, ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui all'art. 30, sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori a 25.000,00 Euro, nel rispetto di quanto previsto al seguente comma 2.
2. Qualora venga concordato un numero di rate trimestrali superiore ad otto, è obbligatoria la prestazione di garanzia fideiussoria, utilizzando come criteri di riferimento, in quanto compatibili, quelli contenuti nell'art. 11 del presente Regolamento, riguardante la prestazione di fideiussione per la rateazione ordinaria. La documentazione relativa alla prestazione della

garanzia fideiussoria deve pervenire all'ufficio, a pena di decadenza dal beneficio della rateazione, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento della prima rata, ai sensi di quanto stabilito nel seguente comma 3.

3. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, il pagamento dell'importo della prima rata deve avvenire entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 30. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima, il contribuente decade automaticamente dalla rateazione, l'intero importo ancora dovuto diviene immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, e lo stesso carico non può più essere rateizzato.

Art. 34 **Quietanza di pagamento**

1. Il contribuente, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia in caso di pagamento rateale.

2. L'Ufficio rilascerà al contribuente la copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e la documentazione di garanzia.

Art. 35 **Perfezionamento dell'accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione del contribuente si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro i termini indicati dall'art. 32.

2. Nel caso in cui si tratti di versamento rateale, l'accertamento con adesione si perfeziona al momento del versamento della prima rata e con la presentazione della garanzia.

3. Al momento del perfezionamento dell'accertamento con adesione, gli avvisi di cui all'art 26 e gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 27, perdono efficacia.

4. Nel caso in cui il contribuente non effettui il versamento nei termini indicati dagli artt. 32 e 33, l'Ufficio conserva il potere di procedere comunque all'azione di accertamento, nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalle singole leggi d'imposta.

Capo IV **Diritti del contribuente**

Art. 36 **Diritto di interpello**

1. In applicazione dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione a casi concreti e personali relativi a tributi comunali.

2. L'Amministrazione Comunale fornisce risposta scritta e motivata entro il termine di

120 giorni dalla ricezione dell'istanza su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'ente. La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell'ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, comprese quelle relative ai termini di decadenza e di prescrizione, anche se interessate dall'oggetto dell'istanza stessa.

Art. 37 **Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;
- b) l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
- c) l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;
- d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
- e) l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interpretazione prospettata dal richiedente;
- f) l'indicazione di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta già in possesso del Comune di Val della Torre o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, e la copia di quelli non in possesso delle medesime amministrazioni;
- g) l'elenco della documentazione presentata;
- h) la sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale; l'eventuale mancanza di tale requisito può essere sanata dall'interessato entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Comune.

2. L'istanza di interpello deve essere indirizzata al Responsabile dell'area tributi, e presentata all'Amministrazione Comunale mediante una delle seguenti modalità: raccomandata con avviso di ricevimento, deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'ente, fax, in via telematica all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio sopraindicato. Il termine di 120 giorni per la risposta decorrerà rispettivamente dalla data della firma dell'avviso di ricevimento, dalla data del protocollo, dalla data di ricezione del fax o del messaggio di posta elettronica.

3. L'istanza può essere presentata, oltre che da singoli contribuenti, anche da soggetti che operano nella consulenza fiscale (come centri di assistenza fiscale e professionisti), purché sia sempre fondata su casi concreti. In tal caso l'istanza, oltre ai dati relativi al contribuente, deve riportare anche i dati del consulente.

Art. 38 **Risposta all'interpello**

1. L'Amministrazione Comunale risponde al contribuente mediante notificazione ex art. 60, D.P.R. n. 600/1973, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante fax o messaggio di posta elettronica se indicati nell'istanza.

2. Il termine di cui all'art. 36, comma 2, può essere interrotto una sola volta dall'ufficio, con le modalità di cui al comma precedente, in caso di richiesta al contribuente di integrare la documentazione allegata all'istanza o presentare la medesima in originale; in dette ipotesi, il termine di 120 giorni decorre dalla presentazione da parte del contribuente dell'ultimo documento richiesto.

3. Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta

dell'ente comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointeressati.

4. Nel caso di istanza presentata da un soggetto che opera nella consulenza fiscale per conto di uno o più contribuenti, la risposta sarà comunicata a detto soggetto.

5. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da un numero elevato di contribuenti e riguardi la stessa questione o questioni simili, la risposta può inoltre essere collettiva e consistere in un documento conservato presso l'ufficio tributi, pubblicato sul sito internet del Comune di Val della Torre e reso disponibile presso lo stesso ufficio; l'Amministrazione deve comunque portare a conoscenza del contribuente nelle forme di cui al comma 1 gli estremi e la disponibilità del documento suddetto.

6. Le risposte fornite dal Comune di Val della Torre agli interpelli dei contribuenti saranno inserite in un'apposita raccolta, che sarà resa disponibile in forma cartacea presso l'Ufficio tributi e sul sito internet dell'Ufficio stesso.

Art. 39 **Effetti dell'interpello**

1. La risposta dell'Amministrazione Comunale ha efficacia esclusivamente in riferimento al richiedente ed alla questione concreta e personale oggetto dell'istanza, e riguarda anche i comportamenti successivi del contribuente relativi alla fattispecie oggetto di interpello. Per ragioni di razionalità e a tutela dell'affidamento del contribuente, le risposte dell'Amministrazione costituiscono principio guida per l'ufficio in relazione al trattamento di fattispecie identiche.

2. E' nullo qualsiasi atto dell'ente che risulti emanato in difformità dalla risposta dell'ufficio emessa ai sensi dell'art. 38, o dall'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 36, comma 2.

3. L'Amministrazione Comunale può, successivamente alla risposta di cui all'art. 38 o al silenzio assenso di cui all'art. 36, comma 2, fornire una interpretazione diversa al contribuente, osservando le modalità di cui all'art. 38.

4. In ogni caso, i mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello, verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente, devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.

5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello, verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari, fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

Art. 40 **Compensazione verticale**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;

- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
- c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno di imposta;
- d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

3. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per le eventuali omissioni commesse, il relativo avviso di accertamento.

Art. 41 **Compensazione orizzontale**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
- d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

3. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per le eventuali omissioni commesse, il relativo avviso di accertamento.

Art. 42 **Accollo del debito tributario**

1. E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, cioè l'assunzione dell'obbligo del debitore originario (accollato) da parte di un terzo (accollante).

2. L'accollo non libera il debitore originario, che rimane obbligato in solido con l'accollante nei confronti dell'amministrazione. L'amministrazione può chiedere l'adempimento indifferentemente all'accollante ed all'accollato.

3. L'accollo deve essere comunicato all'Ufficio tributi con le modalità previste all'art. 37, comma 2, ed ha effetto nei confronti dell'amministrazione dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dall'Ufficio stesso.

4. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) i dati identificativi e l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni,
- b) la posizione contributiva interessata;
- c) la copia autentica del contratto di accollo;
- d) la sottoscrizione dell'accollante e dell'accollato.

Art. 43
Estensione dei termini per il ravvedimento operoso

1. I contribuenti che non abbiano pagato in tutto o in parte un tributo, o abbiano ommesso di presentare nei termini la dichiarazione o denuncia, anche di variazione, possono ravvedersi versando il tributo, se dovuto, ed una sanzione ridotta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, a condizione che non abbiano avuto inizio attività di accertamento delle quali il contribuenti o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, e che non siano decorsi i termini di decadenza per tali attività fissati dalla legge.

2. Per il ravvedimento che ha luogo oltre le scadenze previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, fatta eccezione per l'imposta municipale propria (IMU), la sanzione è ridotta:

- a) al 12,5% del tributo dovuto in caso di mancato pagamento del tributo o di parte di esso, se il pagamento viene eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione;
- b) al 12,5% del tributo dovuto in caso di denuncia o dichiarazione infedele, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni incidenti sulla determinazione del tributo avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione;
- c) al 20% del tributo dovuto (o della sanzione minima di 51,00 euro se il tributo non è dovuto) in caso di omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, ed al pagamento degli interessi moratori di cui all'art. 9 del presente regolamento.

4. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso per la fattispecie di cui al comma 2, lettera a) (omesso o parziale versamento), il contribuente deve dare comunicazione all'Ufficio tributi, dell'eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

5. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso per la fattispecie di cui al comma 2, lettere b) e c) (infedele o omessa denuncia), all'atto della presentazione della dichiarazione o della sua rettifica, il contribuente deve indicare nelle annotazioni della denuncia stessa l'espressione "ravvedimento operoso - omessa o infedele dichiarazione", allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

Capo V
Compensi incentivanti

Art. 44
Potenziamento uffici tributari

Ai sensi della legislazione vigente è previsto l'accantonamento annuale di un importo, da determinare con apposito atto della Giunta Comunale, successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, anche sulla base delle risultanze istruttorie del nucleo di valutazione. L'importo viene determinato nel valore massimo del 3% delle somme riscosse in competenza più residui, a titolo di recupero evasione ICI. Tale importo potrà essere destinato, nell'ambito delle trattative per la contrattazione decentrata integrativa, a finalità di finanziamento

dei compensi attribuibili al personale, compresa la dirigenza, addetto alle attività tributarie di recupero evasione ICI, per premiare i risultati raggiunti nella realizzazione di progetti di miglioramento della qualità di detto servizio, in particolare per il recupero dell'evasione ed elusione, e per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità nell'ambito delle attività predette. L'importo in parola viene erogato al personale interessato secondo le regole previste dalla vigente metodologia di misurazione e valutazione della performance. La definizione di detto importo, da destinarsi alle finalità di cui al precedente periodo, avverrà tenendo conto peraltro degli equilibri generali di bilancio, delle ricadute sulla complessiva spesa di personale e del rilievo degli obiettivi che verranno prefigurati annualmente.

| |
|---|
| Titolo III Disposizioni finali |
|---|

Art. 45
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Eventuali variazioni normative di carattere esclusivamente prescrittivo non derogabili, i cui effetti si esplicano direttamente sulle norme regolamentari, si intendono automaticamente applicabili.

Art. 46
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2012.